



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**  
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 26  
del 28/04/2026

## VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 11.45:

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Alessandro BUSSETI	Sindaco	SI
Paolo CERIA	Vice Sindaco	SI
Beatrice Diletta MERLANO	Assessore	SI

\* da remoto, nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 11/04/2022

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Dott. **Olivotto Giovanni** con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. **Alessandro BUSSETI - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20/03/2026, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2026 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/03/2026 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

### Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D. Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D. Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del CCNL 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- il CCNL siglato in data 23.2.2026 e in particolare gli artt. 58 e, 60;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

**Premesso che** in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

**Atteso che** in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2022-2024 definendo all'art. 58 incrementi al trattamento accessorio e all'art. 59 modifiche all'utilizzo dello stesso;

**Visto** l'art. 40 bis, comma 3, e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

**Dato atto che:**

- la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**Vista** la Legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopraccitato D. Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40 bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**Considerato che** il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Visto** l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che

modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 5.920,27;

**Richiamato** l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15, comma 1, lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 35.570,37. Si specifica che tale importo, tiene già conto dell'applicazione dell'art. 60 del CCNL 23.02.2026, ovvero del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004, con particolare applicazione del comma 5.

**Dato atto che** le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

**Premesso che:**

- il Comune di Cassano Spinola ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a **7,50** è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a **7,00**, ciononostante, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017 non verranno incrementati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

**Considerato che:**

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

**Visto** l'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") il quale prevede che: "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento”

#### **Ritenuto di:**

di applicare, con la decorrenza prevista dall'art. 60 del CCNL 23.02.2026, il parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, con particolare applicazione del comma 5;

#### **Ritenuto di:**

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile del Comparto Regioni e Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
  - atteso che l'ente rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e ha verificato che al momento si colloca al di sotto del 48 per cento, così come previsto dalla norma, **autorizza** all'iscrizione, fra le risorse stabili, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), dell'importo pari ad € **18.892,24**. L'amministrazione, in ogni caso si riserva di approfondire eventuali interpretazioni puntuali rispetto a tale nuova previsione legislativa;
- b) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni e Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2024. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, quale **recupero una tantum** relativo all'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 121, legge 30.12.2024, n. 207. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno

2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme relative all'integrazione di cui all'art. 58 c. 1 CCNL 2026 pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021 con decorrenza dal 01.1.2024, quale recupero una tantum dell'incremento 2024 e 2025;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2, 3 e 4 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 5.000,00**;
- c) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
- Definire un nuovo contratto decentrato normativo per il triennio 2026/2028 e per la ripartizione economica dell'anno e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dai CCNL
  - L'Ente intende effettuare nel corso del 2026 differenziali stipendiali pari a euro **650,00**;
  - Attivare le procedure di cui al CCNL e ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, D.L. 25/2025, convertito dalla Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), al fine di contrattare con la delegazione di parte sindacale l'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di E.Q. a fronte della corrispondente decurtazione del fondo del trattamento accessorio per un valore pari a € 13.892,24;
  - Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2026. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs. 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

#### **Appurato che:**

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media 2011 - 2013 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'"Equilibrio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

#### **Acquisiti sulla proposta di deliberazione:**

- i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 58 CCNL 23.2.2026 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
2. di esprimere gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025 nei termini riportati in premessa;
3. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
4. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2026 presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio informativo, anche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;
6. Di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.

Successivamente,

### **La Giunta Comunale**

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 32

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria Generale**

Oggetto: **PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2026

Il Responsabile di Settore

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marzia Tiglio

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
ALESSANDRO BUSSETI

IL VICE SINDACO  
PAOLO CERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
OLIVOTTO GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALESSANDRO BUSSETI in data 29/04/2026  
Paolo Ceria in data 29/04/2026  
GIOVANNI OLIVOTTO in data 28/04/2026